



Contratto Collettivo Regionale del Lavoro
per la regione Abruzzo - CCIRL Abruzzo PMI
**INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI**

Confapi Aniem — codice CNEL F018

1° aprile 2026 - 30 settembre 2028

Venerdì 10 aprile 2026

Contratto Collettivo Regionale del Lavoro per la regione Abruzzo - CCIRL Abruzzo PMI

INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI

Confapi Aniem – codice CNEL F018

1° aprile 2026 - 30 settembre 2028

Premessa e sfera di applicazione

Il settore edile è stato attraversato da un triennio di crescita che ha visto crescere massa salari, ore lavorate, numero di imprese e lavoratori.

Tutto ciò grazie agli interventi legati al superbonus 110 ed ai fondi PNRR.

Il sistema della bilateralità di riferimento del presente CCIRL ha accompagnato tale crescita diventando punto di riferimento per imprese e lavoratori edili in ambito di mutualità e regolarità con la Edilcassa Abruzzo, formazione obbligatoria e professionale e salute e sicurezza sul lavoro attraverso il Formedil Abruzzo PMI e Artigiani ed i RLST dell'ASLEC.

Con la conclusione dei lavori relativi agli interventi del superbonus 110 e con l'avvicinarsi delle scadenze per la riconsegna dei lavori legati ai fondi PNRR, il settore si prepara ad una fase di stabilità in cui sarà sostenuto dalla ripresa dei lavori di ricostruzione post sisma 2009 e 2016, nonché dai lavori transitati dai finanziamenti PNRR ai finanziamenti FSC, e dai Fondi Strutturali Europei 2021/2027.

È necessario quindi approfittare di questo ciclo positivo per definire, anche attraverso gli strumenti contrattuali, interventi idonei ad innalzare la qualità del settore.

La bilateralità è un attore essenziale per esercitare il presidio territoriale di "regolarità, trasparenza e legalità"; essa può esercitare un ruolo essenziale per la "sicurezza nei luoghi di lavoro" e per "elevare la professionalità degli operatori".

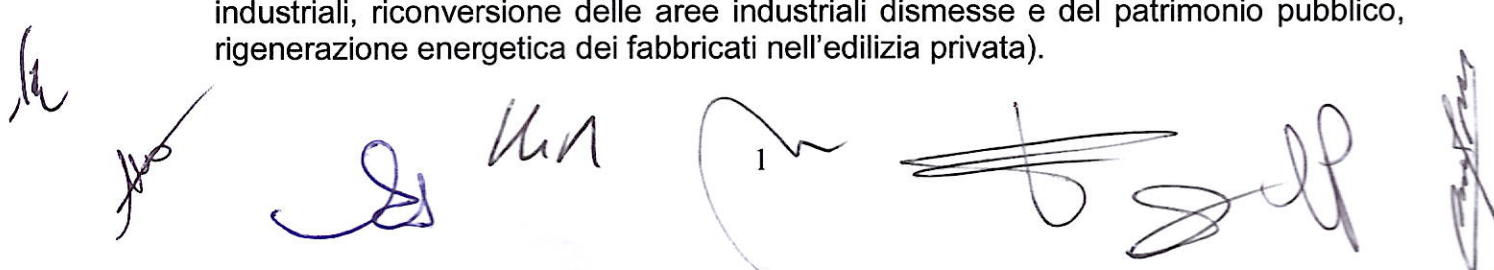
Su questi tre filoni essenziali le Parti così come costituite ispirano il presente CCIRL.

Il presente CCIRL si applica alle imprese che adottano il CCNL Confapi-Aniem codice CNEL F018 e/o alle imprese inquadrare previdenzialmente nel settore edilizia industria.

LE STRATEGIE DI INTERVENTO:

L'individuazione delle priorità per il rilancio del settore delle costruzioni deve necessariamente partire da una profonda analisi economico-finanziaria del territorio di appartenenza con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento per poter attivare/sbloccare gli adeguati investimenti:

1. Infrastrutture;
2. Messa in sicurezza del territorio (rischio sismico e idrogeologico e consolidamento);
3. Rigenerazione urbana e consumo del suolo (ristrutturazione dei centri storici, interventi su patrimonio storico artistico, ricostruzione post-sisma);
4. Edilizia scolastica ed ospedaliera;
5. Piani di edilizia economico popolare;
6. Riconversione patrimonio edilizio (aree dismesse, ammodernamento dei nuclei industriali, riconversione delle aree industriali dismesse e del patrimonio pubblico, rigenerazione energetica dei fabbricati nell'edilizia privata).



Per quanto convenuto in premessa, le Parti rappresentate da:

CONFAPI - ANIEM ABRUZZO, rappresentato dagli imprenditori Bruno Facciolini, Enzo Marcozzi, Carlo Iarossi, assistiti da: Marco Medori, Alfonso Savini, Manuele D'Alessandro, Massimiliano Mari Fiamma;

la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno – FENEAL UIL ABRUZZO, rappresentata dal Segretario Generale Louis Panza

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA CISL ABRUZZO MOLISE, rappresentata dal Segretario Generale Interregionale Giancarlo De Sanctis

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - FILLEA CGIL ABRUZZO MOLISE, rappresentata dal Segretario Generale Riccardo Zelinotti

stipulano il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, CONFAPI-ANIEM del 15.04.2025 con stesura definitiva del 03.03.2026 e successivi accordi sindacali relativi, da valere per il territorio della Regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL

Art. 1 - Relazioni Industriali

Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione ed il governo del settore.

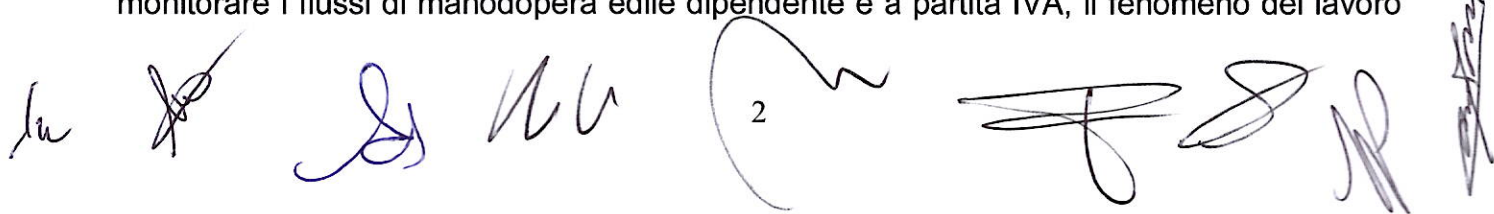
Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:

- 1 Andamento ciclico del settore – investimenti pubblici e privati;
- 1 Flussi occupazionali;
- 2 Ricostruzione post sisma;
- 3 Formazione;
- 4 Contrasto alle forme di concorrenza sleale tra le imprese;
- 5 Contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare;
- 6 Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 7 Reti d'impresa;
- 8 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le Parti ritengono che per contrastare con efficacia le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, con il coinvolgimento delle istituzioni preposte. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di implementare i protocolli esistenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro e i Protocolli di legalità e trasparenza nella gestione degli appalti.

Art. 2 – Tavoli di legalità

Le parti condividono di dare maggior impulso ai tavoli di legalità istituiti presso le Prefetture affinché attraverso l'incrocio dei dati Edilcassa Abruzzo, INPS, ITL, ASL si possono monitorare i flussi di manodopera edile dipendente e a partita IVA, il fenomeno del lavoro



irregolare, la presenza di caporalato, l'uso distorto dei subappalti, le imprese irregolari, fallimenti/concordati e/o cessazioni di attività.

Art. 3 – Diritti Sindacali

In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e posizionandole in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale, salvo per i cantieri mobili per i quali la bacheca suddetta verrà posizionata nei punti di raccolta o nelle sedi aziendali. È affidato ai RLST o RLS dove nominati, il controllo e la segnalazione di eventuali omissioni da parte della ditta.

Al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori eletti negli organismi nazionali, regionali e territoriali, l'Edilcassa Abruzzo rimborserà alle imprese annualmente n° 12 giorni di permesso sindacale per provincia, da ripartire pariteticamente tra Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL, di importo unitario pari a 200 € a permesso. La richiesta di permesso sindacale sarà inoltrata all'azienda e all'Edilcassa Abruzzo; l'Edilcassa provvederà al rimborso dell'importo all'impresa attingendo alle risorse dell'1,05.

Art. 4 - Contrattazione d'anticipo

Le parti convengono sull'opportunità che per i cantieri di opere pubbliche, anche in concessione, relativi a lavori d'importo superiore a 1 milione di euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatrici definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere.

Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, alla quantità di manodopera, nonché i particolari disagi di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dal Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera.

Art. 5 – Lavoratori Stranieri

Le Aziende favoriranno percorsi di formazione specifici di lingua italiana e sulla sicurezza in cantiere attraverso la Formedil Abruzzo PMI e Artigianato, avvalendosi della figura dei mediatori culturali.

Per i lavoratori extra-comunitari le imprese concederanno permessi retribuiti per il rilascio e rinnovo di certificazioni utili al rilascio dei titoli di soggiorno e su esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, fino a 30 giorni di permesso cumulabili con le ferie, per il rientro nel proprio paese di origine.

Art. 6 – Dipendenze patologiche

L'impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da dipendenze patologiche riconosciute e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

Art. 7 – Formedil Abruzzo PMI Artigiani: Formazione e Sicurezza

Le parti convengono sul grande valore della formazione per il settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese. L'innovazione tecnologica, organizzativa e di processo sono gli strumenti che garantiscono una sana e leale competitività delle imprese, basata sulla qualità e sulla sostenibilità. L'intelligenza artificiale, la cultura e la



consapevolezza, l'informazione e la formazione, sono le basi della prevenzione utile ad impedire gli infortuni e le malattie professionali nei luoghi di lavoro.

A tal fine le Parti condividono che:

- L'ente gestirà le risorse economiche garantendo una equa ripartizione delle stesse tra le attività legate alla formazione e quelle dedicate alla sicurezza
- Occorre indirizzare le attività formative verso la piena realizzazione dei percorsi di formazione professionale previsti dal catalogo formativo nazionale.
- Una parte delle risorse va indirizzata verso la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori disoccupati, con particolare attenzione ai percorsi di formazione linguistica di base e di cantiere.
- Vanno avviati percorsi formativi sperimentali specifici per il personale impiegatizio.

In considerazione dell'aumento degli obblighi formativi inerenti alla sicurezza sul lavoro, le parti concordano sulla possibilità di svolgere i corsi anche nella giornata di sabato. In questo caso occorrerà stipulare un accordo sindacale, entro massimo dieci giorni dalla richiesta dell'azienda, che modifichi il lavoro ordinario ripartito su sei giorni settimanali come previsto dall'art. 5 del CCNL.

Le Parti in attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL ritengono indispensabile mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Particolare collaborazione tecnica e sinergia vi dovrà essere con l'associazione A.S.L.E.C. R.L.S.T., relativamente all'informazione tecnica e procedurale dei dipendenti di quest'ultima per la verifica nei cantieri delle prescrizioni di prevenzione e sicurezza.

Il servizio salute e sicurezza per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, attraverso il servizio di consulenza e l'assistenza alle imprese, dovrà promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile e vigilare sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

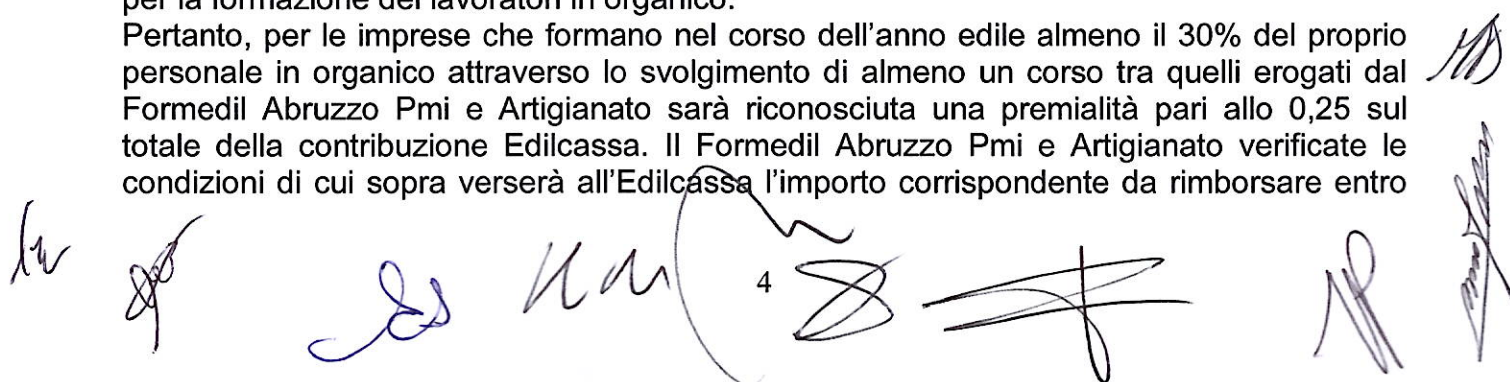
Art.8 - Premialità Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato per le imprese virtuose

a) Incentivo alla formazione

Alla luce degli ottimi risultati dell'Ente sia come numero di corsi erogati sia per numero di lavoratori edili formati, considerato che attualmente con l'aliquota vigente l'Ente riesce ad essere in equilibrio, si ritiene fondamentale riconoscere alle imprese un sistema incentivante per le realtà aziendali che hanno implementato e organizzato la formazione per la sicurezza sul lavoro affidandosi maggiormente al Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato.

Considerato quanto definito a livello nazionale in merito alle aliquote destinate alle scuole edili e all'utilizzo delle risorse in formazione e sicurezza anche attraverso la contrattazione di 2° livello, le Parti definiscono nel presente articolato un sistema premiante per le imprese che utilizzano in maniera virtuosa il Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato Abruzzo per la formazione dei lavoratori in organico.

Pertanto, per le imprese che formano nel corso dell'anno edile almeno il 30% del proprio personale in organico attraverso lo svolgimento di almeno un corso tra quelli erogati dal Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato sarà riconosciuta una premialità pari allo 0,25 sul totale della contribuzione Edilcassa. Il Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato verificherà le condizioni di cui sopra verserà all'Edilcassa l'importo corrispondente da rimborsare entro



la fine del mese di novembre di ogni anno. L'Edilcassa provvederà a conguagliare la premialità alle imprese sulle prime denunce utili.

Tale strumento resterà in vigore per tutta la durata del presente contratto integrativo.

b) Valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori al rumore e alle vibrazioni meccaniche

I D.Lgs. 81/08 al Titolo VIII stabilisce che, per la protezione dei lavoratori dal rischio rumore e/o vibrazioni all'interno dell'azienda, venga effettuata la valutazione per tutte le categorie di lavoratori interessate. Essendo Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato in possesso delle competenze e della strumentazione necessaria per la valutazione del rischio rumore e del rischio vibrazioni nell'ambiente di lavoro, le Parti stabiliscono l'istituzione del servizio sopra descritto per tutte le imprese iscritte in Edilcassa in regola con i contributi all'atto della richiesta per la quale l'Ente predisporrà apposita modulistica.

Il servizio sarà demandato ai tecnici del CPT i quali rilasceranno il rapporto di misura che l'impresa potrà utilizzare per effettuare la valutazione dei rischi.

Ai sensi del D.lgs. 81/08 l'attestazione rilasciata gratuitamente dall'Ente ha validità quadriennale; qualora l'impresa, nel corso della vigenza, dovrà effettuare una revisione della valutazione, il costo del servizio sarà a carico della stessa.

Art. 9 – Edilcassa Abruzzo

Con riferimento all' art. 36 del CCNL vigente il contributo dovuto all'Edilcassa Abruzzo riportato nella tabella di cui all'Art.10 è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL vigente del citato contratto nazionale (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza). La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprenditori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato all' Edilcassa Abruzzo unitamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalità di versamento del contributo di cui sopra sono stabilite dalla Edilcassa stessa.

Art. 10 - Aliquote Contributive

Le Parti considerato quanto definito dal CCNL nazionale e visto l'esame dei bilanci dell'Edilcassa Abruzzo approvano la seguente tabella contributiva Edilcassa la quale definisce l'aliquota complessiva dell'ente bilaterale che entra in vigore a far data dal 1° aprile 2026 per le aziende applicanti il presente integrativo:

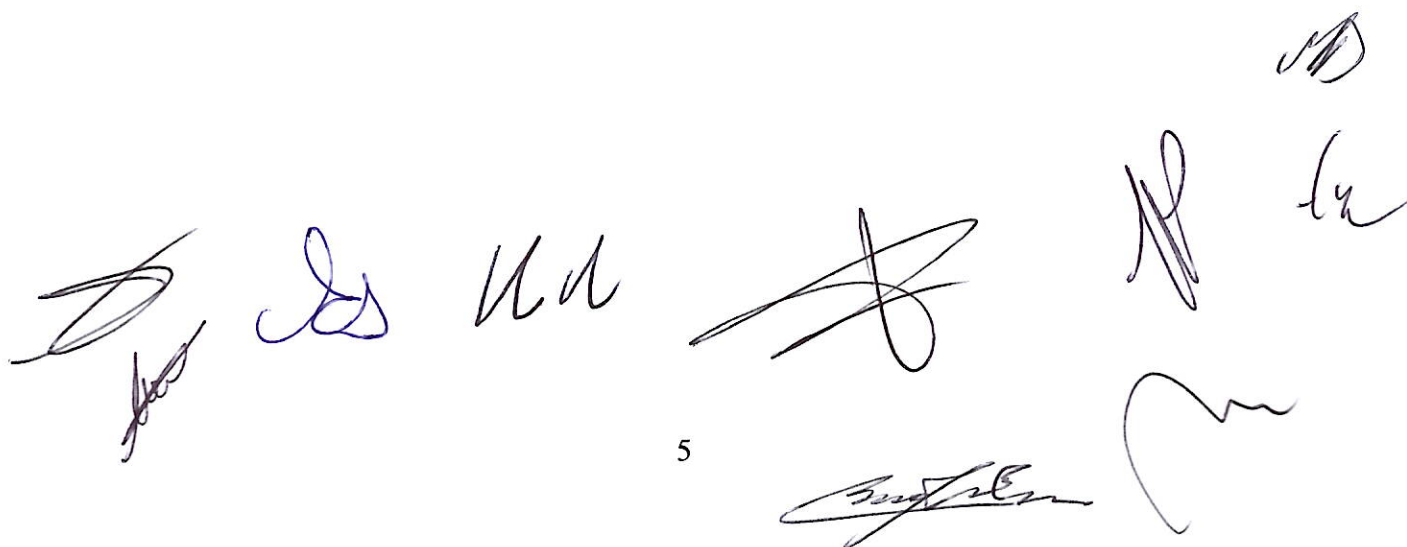


TABELLA CONTRIBUTIVA EDILCASSA ABRUZZO 1° Aprile 2026	
VOCE CONTRIBUTO	% SU IMPONIBILE
CONTRIBUTO PARITETICO	
Costi di funzionamento 0,75	2,25
Prestazioni extra contrattuali 0,45	
Prestazioni alle imprese 1,05	
Q.A.C.P.	1,16
Q.A.C.N.	0,44
FORMEDIL ABRUZZO	1,00
CONTRIBUTO A.P.E. (F.N.A.P.E. 2,63)	2,23
RLST	0,30
FONDO PREPENSIONAMENTO	0,20
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE*	0,10*
FONDO SANITARIO SANEDIL	0,60
FONDO TERR. QUAL. INCR. COMPETENZE	0,20
FONDO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IMPRESE	0,30
TOTALE CONTRIBUZIONE	8,78

Fondo Sanitario Sanedil impiegati 0,26
 Contributo aggiuntivo ag.interinali
 comprensivo di C.I.G. 3,67

*Contribuzione sospesa sino al 31.12.2027

Art. 11 – Ripartizione Contributo Paritetico

L'aliquota del contributo paritetico pari al 2,25%, secondo quanto sottoscritto nel CCNL è così ripartita:

- 0,75% per la gestione dell'Edilcassa Abruzzo;
- 1,05% per prestazioni integrative alle imprese;
- 0,45% per prestazioni integrative destinate ai lavoratori;

Le parti concordano che i gettiti delle suddette percentuali non sono soggetti a compensazioni tra loro; pertanto, le stesse saranno calcolate sulla base della massa salari riscossa dell'anno edile precedente. Eventuali avanzi di esercizio, sempre nell'ambito del patrimonio netto dell'ente, andranno ad alimentare le rispettive riserve:

- riserva per la gestione dell'Edilcassa Abruzzo (avanzi gestione 0,75%)
- riserva per le prestazioni integrative alle imprese (avanzi gestione 1,05%)
- riserva per le prestazioni integrative destinate ai lavoratori (avanzi gestione 0,45%)

Eventuali disavanzi di esercizio verranno compensati nell'ambito della gestione attraverso l'utilizzo delle specifiche riserve e, laddove incapienti, attraverso la rimodulazione delle prestazioni.

Le Parti dispongono che la Direzione dell'Edilcassa fornirà con cadenza semestrale l'andamento della gestione dei singoli fondi e il gettito delle tre distinte percentuali: 0,75%,



1,05% e 0,45%, che avranno specifiche evidenze all'interno del bilancio consuntivo dell'Edilcassa Abruzzo nell'allegato extracontabile, così come definito dal bilancio tipo delle Casse Edili del 2021.

Prestazioni alle imprese 1,05%

Il gettito derivante dall' 1,05% sarà destinato a finanziare le prestazioni per le imprese riconoscendo un credito a compensazione sulle denunce.

La disciplina delle prestazioni è contenuta nell'allegato A "Prestazioni alle imprese", parte integrante del presente contratto.

Prestazioni integrative lavoratori 0,45%

Il gettito derivante dallo 0,45% sarà destinato a finanziare le prestazioni per i lavoratori iscritti presso la Edilcassa Abruzzo secondo quanto previsto nel "nuovo regolamento prestazioni Edilcassa Abruzzo lavoratori" allegato B, parte integrante del presente contratto.

I fondi relativi agli assegni non riscossi e alle riserve APE saranno gestiti nelle modalità definite dall' "accordo parti sociali" – allegato C, parte integrante del presente contratto

Art.12 Fondo territoriale per la qualificazione e incentivo inquadramento

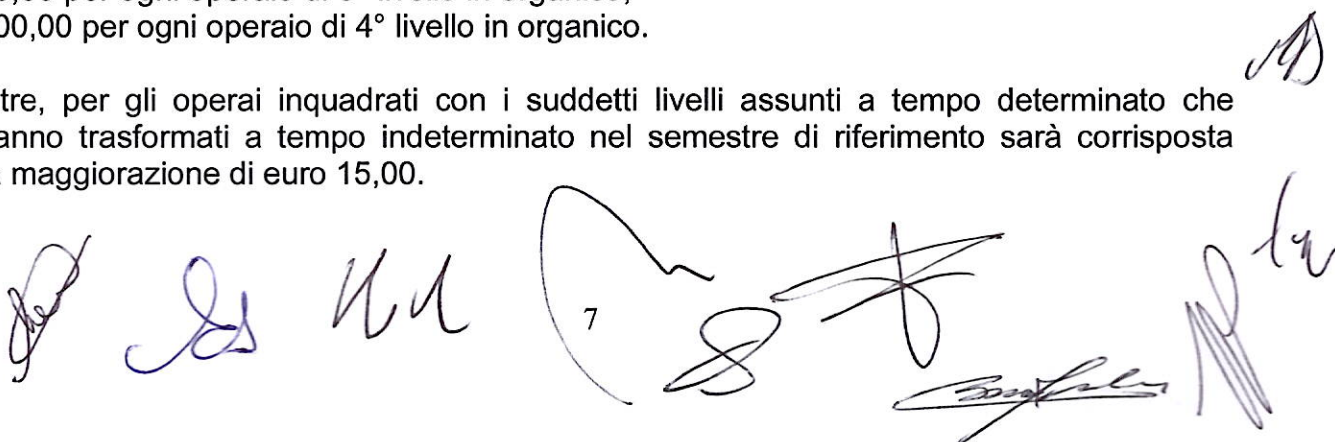
Alle imprese è riconosciuto l'incentivo relativo ai livelli di inquadramento degli operai assunti, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti all'Edilcassa, nel caso in cui l'impresa rispetti i seguenti requisiti:

- a) Rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi continuativi inquadrati al primo livello e totale degli operai in organico pari o inferiore a un terzo;
Per le imprese che abbiano fino a tre operai dipendenti, l'incentivo sarà riconosciuto in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello. Per le imprese con 1 solo operaio in organico l'incentivo sarà riconosciuto solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello. Il rapporto sarà arrotondato all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 5 e all'unità inferiore in caso contrario;
- b) Regolarità dei versamenti e della posizione in tutte le casse edili alla data della richiesta e alla data del riconoscimento della prestazione, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti.

Ad integrazione degli importi definiti a livello nazionale le Parti territoriali, in considerazione della possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate in funzione dell'allegato 5 dell'accordo nazionale del 15/04/2025, definiscono il riconoscimento dei seguenti importi:

€ 80,00 per ogni operaio di 2° livello in organico;
€ 90,00 per ogni operaio di 3° livello in organico;
€ 100,00 per ogni operaio di 4° livello in organico.

Inoltre, per gli operai inquadrati con i suddetti livelli assunti a tempo determinato che saranno trasformati a tempo indeterminato nel semestre di riferimento sarà corrisposta una maggiorazione di euro 15,00.



Tale incentivo è riconosciuto semestralmente all'impresa previa richiesta del datore di lavoro da effettuarsi a mezzo PEC a pena di nullità e previa verifica dell'Edilcassa circa la sussistenza dei requisiti alla data della richiesta presentata dall'impresa, tramite l'utilizzo del modello predisposto dall'Edilcassa.

Tale prestazione viene finanziata attraverso il contributo dello 0,20 relativo al fondo territoriale per la qualificazione e incentivo inquadramento e il 50% della relativa riserva dello stesso fondo. Il restante 50% della riserva sarà gestito, in linea con gli obiettivi dell'accordo nazionale, secondo le modalità definite da apposito accordo tra le Parti Sociali territoriali.

Art.12 bis – Fondo prestazioni aggiuntive imprese

Al fine di incentivare le buone prassi in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro è istituito il fondo prestazioni aggiuntive imprese alimentato dal contributo dello 0,30. Il fondo verrà utilizzato per poter erogare le prestazioni alle aziende definite nell'allegato C – "Accordo parti sociali", parte integrante del presente contratto.

Art. 13 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

Con riferimento all' art. 18 del CCNL vigente, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 15/04/2025.

La percentuale complessiva va imputata per il 10,00% alla gratifica natalizia, per l'8,50% al trattamento economico per ferie.

L'importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato dalle imprese all'Edilcassa Abruzzo, la quale successivamente provvederà a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme contrattuali.

Art. 14 - Quota di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 37 del CCNL vigente le quote di adesione contrattuali, a carico del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini, sono stabilite nelle misure indicate nella tabella contributiva Edilcassa di cui all'Art.10 del presente CCIRL, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al vigente CCNL.

Le quote di adesione contrattuali a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'Edilcassa Abruzzo unitamente alla parte di contributo a proprio carico.

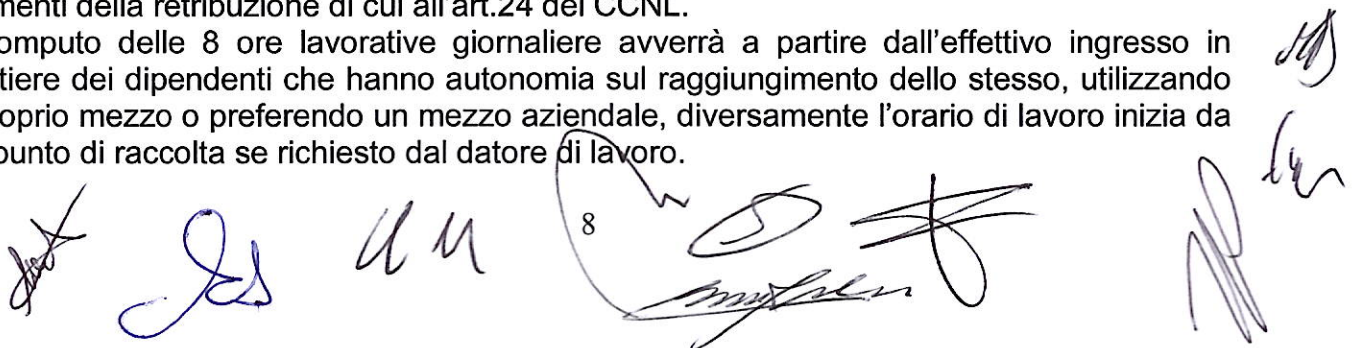
Art. 15 - Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno.

L'orario ordinario contrattuale sarà ripartito, di norma, su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì, in modo da rendere non lavorativo il sabato, per un totale di 8 ore lavorative giornaliere.

Qualora l'orario ordinario settimanale venga ripartito su sei giornate lavorative, come contemplato nell'art.5 CCNL 15/04/2025, si applicherà la maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui all'art.24 del CCNL.

Il computo delle 8 ore lavorative giornaliere avverrà a partire dall'effettivo ingresso in cantiere dei dipendenti che hanno autonomia sul raggiungimento dello stesso, utilizzando il proprio mezzo o preferendo un mezzo aziendale, diversamente l'orario di lavoro inizia da un punto di raccolta se richiesto dal datore di lavoro.



Nel caso di specifiche necessità anche temporanee, inerenti alla modifica dell'orario ordinario contrattuale di cui al secondo capoverso del presente articolo, sarà necessario stipulare accordi aziendali con le RSA/RSU, o in mancanza con le OO.SS. territoriali, da sottoporre all'Assemblea dei lavoratori in organico.

Le Parti concordano di definire un orario di lavoro che l'impresa potrà adottare nell'intervallo tra il 1° Giugno ed il 31 Agosto, in considerazione anche delle periodiche Ordinanze delle autorità preposte che si sono susseguite negli ultimi anni, disciplinandolo con apposito accordo.

Art. 16 - Cantieri in estensione e tempi di percorrenza

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.

Le parti precisano che per cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

Art. 17 Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Si confermano i valori del CCIRL precedente. Si precisa come gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore rimangono quelli già stabiliti in ciascuna circoscrizione territoriale.

OPERAI (indennità di settore)

Livello	Orario
4° Operaio S. Specializzato	1,52
3° Operaio Specializzato	1,42
2° Operaio Qualificato	1,28
1° Operaio Comune	1,10

IMPIEGATI (premio di produzione)

Livello	Totale
7°	378,06
6°	345,85
5°	288,81
4°	259,01
3°	239,15
2°	216,25
1°	185,48

Art. 18 - Elemento variabile della retribuzione E.V.R.

Con riferimento all'istituto dell'E.V.R. come elemento variabile della retribuzione e rientrante tra le materie possibili oggetto di intervento negli accordi locali, le Parti concordano la misura e i criteri per la definizione di tale elemento.

Rimangono pertanto immutati i tre indicatori definiti a livello nazionale dal CCNL ossia il numero dei lavoratori iscritti all'Edilcassa, il monte salari denunciato in Edilcassa, e le ore dichiarate in Edilcassa, per le quali la valutazione della incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.

[Handwritten signatures and initials]

Le Parti concordano nella scelta di un parametro a livello territoriale dall'elenco predisposto nel CCNL nazionale nella seguente voce:

- numero di imprese iscritte e attive in Edilcassa Abruzzo.

Pertanto, i 4 parametri considerati sono:

- 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa;
- 2. Monte salari denunciato in Edilcassa;
- 3. Ore dichiarate in Edilcassa;
- 4. Numero di imprese iscritte e attive in Edilcassa

La misura massima dell'E.V.R. è stabilita nel 4% dei minimi contrattuali di paga base in vigore alla data del 1° Aprile 2025.

Pertanto, viene riportata la tabella E.V.R. nel caso di concessione della misura massima:

E.V.R.			
		Percentuale Stabilita per l'EVR	4,00
LIVELLO	MINIMI CONTRATTUALI AL 01/04/2025	EVR MENSILE	EVR ORARIO
1	1087,99	43,52 €	0,25 €
2	1272,94	50,92 €	0,29 €
3	1414,38	56,58 €	0,33 €
4	1523,17	60,93 €	0,35 €
5	1631,98	65,28 €	0,38 €
6	1958,36	78,33 €	0,45 €
7	2175,96	87,04 €	0,50 €

Prendendo in esame il triennio 2022-2023-2024 con il triennio 2023-2024-2025 si registrano i seguenti andamenti così come misurati nell'accordo del 09.04.2026:

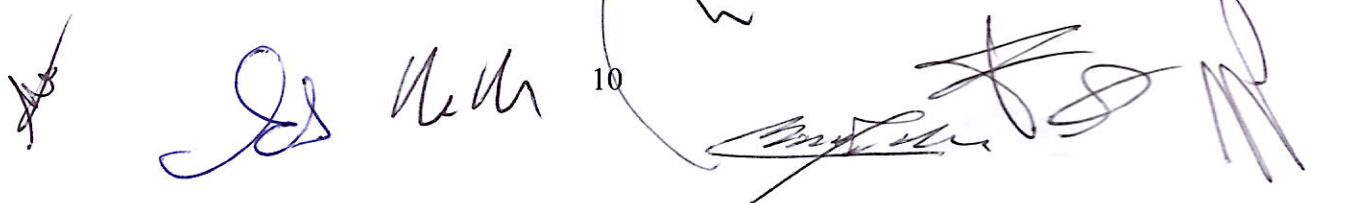
- | | |
|--|----------|
| - 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa; | POSITIVO |
| - 2. Monte salari denunciato in Edilcassa; | POSITIVO |
| - 3. Ore dichiarate in Edilcassa; | POSITIVO |
| - 4. Numero imprese iscritte attive in Edilcassa | POSITIVO |

In applicazione delle rispettive normative contrattuali nazionali vigenti e a seguito della valutazione di produttività nella Regione Abruzzo, considerato che 4 parametri su 4 risultano positivi, si determina di applicare la percentuale complessiva massima del 4%.

Gli importi della presente tabella E.V.R. sono erogati mensilmente a partire dal 1° aprile 2026.

Le Parti si incontreranno entro il 31 marzo di ogni anno per esaminare i valori degli indicatori triennali utilizzati per determinare la misura dell'E.V.R. effettivo. Per il 2027, la comparazione avviene fra i trienni 2023-2024-2025 e 2024-2025-2026. Fino a nuova determinazione, resteranno in vigore gli importi dell'EVR in essere, aggiornati ai rinnovi della paga nazionale del 01.03.2027.

10



Art.18 bis E.V.R. Aziendale

È data possibilità all'impresa ai sensi dell'art.12 del CCNL di poter misurare l'E.V.R. a livello aziendale.

Ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

- 1) ore dichiarate in Edilcassa;
- 2) volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. (Parametro Territoriale)

A seguito della misurazione effettuata l'azienda erogherà l'E.V.R. nel rispetto della clausola di salvaguardia dell'E.V.R. aziendale disciplinata dall'art.12 previa comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCIRL per l'esame congiunto di verifica.

Art. 19 - Anzianità professionale edile / FNAPE

Per questo istituto valgono le norme previste dal vigente CCNL di settore e dagli accordi nazionali. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo del 2,63 a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL vigente per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, nonché sul trattamento economico per le festività.

Art. 20 - Lavori in zone disagiate

L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense, ciò anche quando siano stati allestiti ma non sono usufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori.

Si intendono inoltre zone disagiate, e pertanto viene istituita un'indennità del 16% sulla paga globale tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 21 - Indennità trasporto casa – lavoro

Agli operai occupati nei cantieri che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta è corrisposta un'indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari a:

INQUADRAMENTO	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
TUTTI	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,60

Detta indennità non verrà corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere.

Agli impiegati tecnici che prestano normalmente la loro opera in cantiere è corrisposta, a titolo di concorso nelle spese di viaggio, un'indennità mensile pari a € 45,00

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del CCNL vigente in quanto nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

11



Art. 22 – Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 13,00, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa.

Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta a partire dal 1° Aprile 2026 una indennità sostitutiva pari a:

INQUADRAMENTO	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
TUTTI	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,66

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art.19 del vigente CCNL in quanto nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato ed attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo a causa della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Per il personale impiegatizio si applicano le stesse disposizioni previste per gli operai.

Art.22 BIS – Buoni pasto

Le Parti condividono di implementare a livello territoriale la possibilità di stipulare accordi aziendali per disciplinare la prestazione dei buoni pasto al fine di potenziare ed introdurre sistemi di welfare innovativi per il settore.

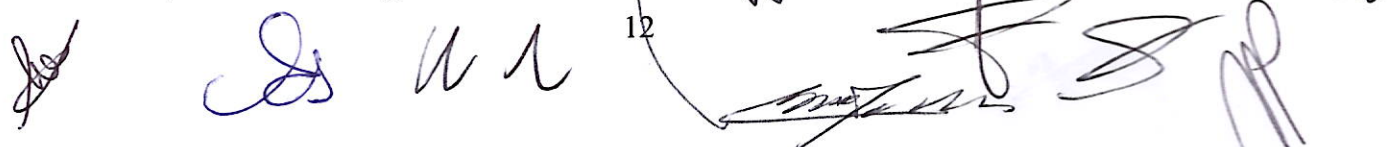
L'impresa dovrà presentare apposita richiesta di incontro alle RSA/RSU o in mancanza alle OO.SS. territoriali anche per il tramite della propria associazione datoriale, per definire le modalità operative del funzionamento dello strumento con la stipula di apposito accordo sindacale.

Qualora il trattamento economico definito dall'accordo aziendale sia migliorativo rispetto all'indennità definita dall'Art.22 del CCIRL esso sarà erogato in sostituzione dell'indennità di mensa.

Art. 23- Indennità di alta montagna

L'indennità di alta montagna è così stabilita:

- € 1,00 giornaliero quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori 1.100 m.s.l.m.;
- € 1,00 giornaliero da corrispondersi in aggiunta all'indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, alloggiano in cantiere nei locali predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.



Art. 24 - Indennità di galleria

Le parti concordano che le indennità previste per tale titolo dal vigente CCNL di settore sono incrementate del 3%.

Art. 25 - Guida mezzi aziendali

Al lavoratore che è alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto degli altri lavoratori, dalla sede aziendale o punto di raccolta all'unità produttiva va riconosciuta una indennità del 5% calcolata sui minimi contrattuali vigenti.

Art. 26 - Trasferta ordinaria

Al dipendente che presta servizio in trasferta, è riconosciuta una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art.24 del vigente CCNL a titolo di rimborso delle eventuali maggiori spese di spostamento.

Si intende in trasferta il lavoratore che:

- lavori in un Comune diverso da quello nel quale è situato il cantiere di assunzione;
- lavori in un Comune diverso da quello nel quale è situata la sede aziendale in cui è avvenuta l'assunzione;

La trasferta non è dovuta nel caso in cui il cantiere è situato nel Comune di residenza e/o domicilio del lavoratore.

Art. 27 - Ferie

Fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

- 1 - due settimane di ferie nel mese di agosto;
- 2 - una settimana di ferie in dicembre;
- 3 - una settimana su richiesta del lavoratore.

Si concorda che su richiesta dei singoli lavoratori immigrati si effettua il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine da comunicare almeno 30 giorni prima della partenza.

Le Parti concordano che per necessità aziendali sarà possibile sottoscrivere degli accordi aziendali per differenziare il periodo di ferie disciplinato dal presente articolo.

Art. 28 - Banca Solidale Ferie e Permessi

A richiesta di RSA o delle RSU, o in alternativa del singolo lavoratore, anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale a cui aderisce le Parti territoriali sottoscrivono un accordo sindacale aziendale per la concessione solidale da parte di lavoratori attivi che dispongono di ferie e permessi da fruire, in favore di dipendenti dello stesso datore di lavoro, oggetti della cessione, per gravi motivi personali o familiari di primo grado che siano affetti da gravi patologie (Legge n.53/2000) o che necessitino di assistere, con costanza di cure, figli minori affetti da particolari condizioni di salute.

L'azienda si impegna, in base alle disponibilità tecnico-organizzative, a mettere a disposizione un numero di ore pari a quelle destinate dai lavoratori allo scopo.

Art. 29 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.)

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi del CCNL di settore, dei precedenti CCIRL e degli accordi nazionali delle Parti Sociali, da ultimo i Patti

di Roma, sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, la cui aliquota è esplicita nella tabella di contribuzione Edilcassa Abruzzo di cui all'art.10 del presente CCIRL.

Le Parti convengono che i R.L.S.T. devono svolgere attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Ai R.L.S.T. si affida anche il compito di dare un concreto supporto ai RLS in caso di richiesta di quest'ultimo.

I R.L.S.T. invieranno semestralmente alle Parti Sociali i report delle attività effettuate in modo tale da permettere alle stesse di monitorare lo svolgimento delle attività.

Art. 30 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all'azienda, saranno esonerate dal versamento relativo alla contribuzione R.L.S.T.

La documentazione da produrre al Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato per beneficiare dell'esonero del contributo dovrà contenere i seguenti elementi:

- copia del verbale di elezione del RLS aziendale in sede di assemblea dei lavoratori;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, svolto ai sensi del D.Lgs 81/2008 presso il Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato o in un ente accreditato allo svolgimento di tale formazione;
- copia dell'avvenuta comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS aziendale secondo l'art.18 comma 1 lettera aa) del D.Lgs.81/2008.

Le imprese per ottenere l'esonero di cui sopra dovranno effettuare apposita richiesta, corredata della suddetta documentazione, al Formedil Abruzzo Pmi e Artigianato, il quale, a sua volta, controllata la documentazione, trasmette la pratica all'Edilcassa per il controllo amministrativo relativo alla regolarità contributiva dell'impresa ed alla effettiva presenza del RLS eletto in forza all'impresa stessa. A seguito di ciò l'Edilcassa autorizza l'esonero del contributo a far data dalla denuncia del mese successivo all'approvazione.

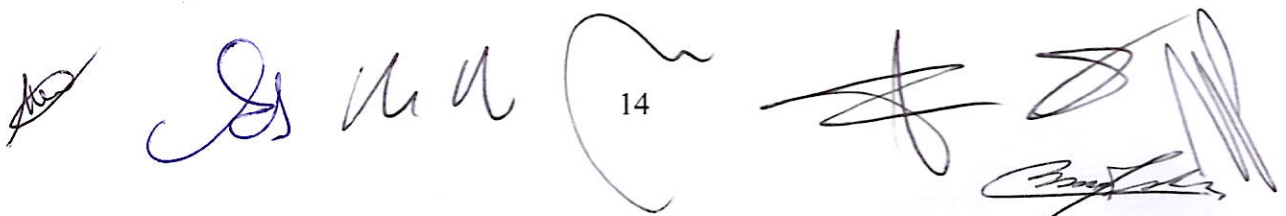
Art.31 – Clausola di salvaguardia

Le Parti si danno atto che il presente contratto integrativo si ispira al principio di equilibrio complessivo tra tutele dei lavoratori e competitività delle imprese. Qualora, a seguito di rinnovi di altri contratti integrativi del settore edile applicabili sul territorio, vengano introdotte premialità, regimi di flessibilità, aliquote contributive che vadano a costituire un evidente vantaggio competitivo da parte di altri contratti, le Parti si impegnano ad incontrarsi in tempi rapidi al fine di concordare l'eventuale adeguamento delle condizioni pattuite, allo scopo di evitare dumping contrattuale per il sistema, garantendo equità nei livelli di tutela complessiva stabiliti.

Art. 32 - Decorrenza e durata

Il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo di lavoro della Regione Abruzzo entra in vigore il 1° aprile 2026 salvo quanto diversamente disposto dalle Parti Sociali territoriali in ordine a diverse decorrenze espressamente indicate per alcuni istituti contrattuali.

L'accordo ha durata fino al 30 settembre 2028 e in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto integrativo.



Art. 33 - Disposizioni generali e deposito

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

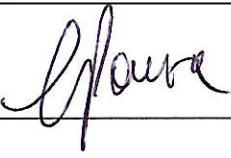
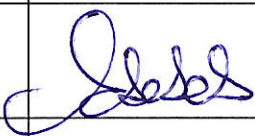
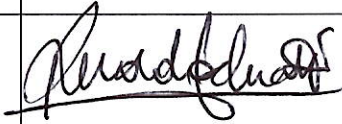
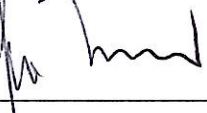
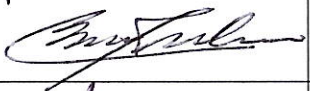
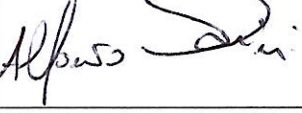
Il deposito del CCIRL presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro sarà effettuato secondo la normativa vigente da una delle parti firmatarie.

Art. 34 - Esclusiva di stampa

Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti, le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale. L'Edilcassa Abruzzo è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti nella Regione Abruzzo nonché agli enti pubblici interessati.

Teramo, il 10.04.2026

Letto, confermato e sottoscritto

CONFAPI-ANIEM ABRUZZO	FENEAL-UIL	FILCA-CISL	FILLEA-CGIL
			
			
			
			
			
			
			

Prestazioni alle imprese – ALLEGATO A

1. Rimborso malattia e infortunio

La prestazione verrà riconosciuta secondo i regolamenti vigenti in Edilcassa in merito alla disciplina del rimborso malattia e infortunio alle imprese, con esclusione della carenza per i primi 3 giorni per gli eventi morbosi inferiori ai sei giorni.

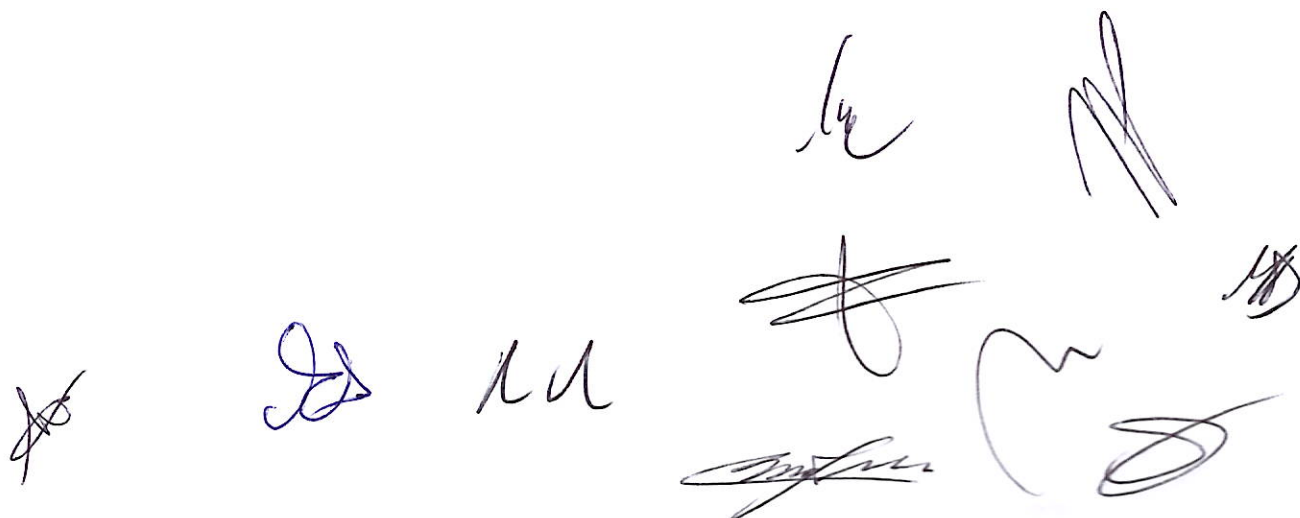
2. Norma Premiale

È riconosciuto alle imprese un rimborso pari al 1,20% dell'imponibile complessivo Edilcassa. La domanda andrà presentata entro il 30 novembre di ogni anno con data certa dell'invio e le relative liquidazioni sanno effettuate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

I requisiti da soddisfare saranno i seguenti:

- denuncia mensile nei termini previsti dal regolamento;
- versamento degli accantonamenti e dei contributi entro il mese successivo al periodo di paga cui riferiscono;
- 1680 ore versate (lavoro ordinario, di malattia, infortunio e C.I.G.) per anno edile (ottobre-settembre) per ogni lavoratore in forza. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno, il requisito verrà riproporzionato alla durata dello stesso;
- Possono far valere una media annua di ore pro capite per anno edile pari a 1680 di cui 140 mensili effettive (lavoro ordinario, malattia, infortunio e C.I.G.) per ogni lavoratore in forza. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno, il requisito verrà riproporzionato alla durata dello stesso;
- rispetto della normativa sulla sicurezza e formazione base prevista nel T.U. 81/08 attraverso apposita dichiarazione nel sistema telematico;

Le ore valide al raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinario, di malattia, infortunio e C.I.G.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a small signature, a larger signature, the initials 'AL', a signature, a signature, a signature, and a signature.

Nuovo regolamento prestazioni lavoratori Edilcassa Abruzzo

ALLEGATO B

Il presente Regolamento verrà applicato a tutte le prestazioni la cui data evento ricade dal 1° aprile 2026

Per accedere alle prestazioni occorre avere i seguenti requisiti base all'atto della presentazione della richiesta:

- essere iscritti e attivi;
- avere almeno 600 ore alla Edilcassa Abruzzo nei 12 mesi precedenti
- possedere i requisiti richiesti dalla singola prestazione
- allegare alla domanda documento di identità

Tutte le prestazioni presentate nelle forme e documentazione previste dal Regolamento, devono essere prese in carico dall'Edilcassa Abruzzo che avrà cura di comunicare al lavoratore l'esito della prestazione richiesta.

L'eventuale diniego deve essere motivato.

1. PREMIO PRIMO INGRESSO IN EDILIZIA

Il contributo è riconosciuto "una tantum" al lavoratore che viene assunto per la prima volta nel settore dell'edilizia.

Requisito:

- base
- almeno 12 mesi di permanenza nel settore, anche non continuativi e presso più aziende
- età compresa tra 16 e 35 anni

Scadenza: 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Documentazione: copia della busta paga e ex C2 storico

Importo lordo € 800,00

2. CONTRIBUTO MATRIMONIALE

Il contributo è riconosciuto "una tantum" al lavoratore che contrae matrimonio.

Requisito: base

Scadenza: 6 mesi dalla data evento

Documentazione: Certificato matrimonio civile rilasciato in Italia, in C.E. o Extra Europea (tradotto legalmente presso l'ambasciata italiana).

Importo lordo € 400,00

3. CONTRIBUTO PER NASCITA FIGLI

Il contributo è riconosciuto al lavoratore per ogni figlio nato, adottato o riconosciuto.

Requisito: base

Scadenza: 6 mesi dalla data dell'evento

Documentazione: Atto di nascita, adozione o riconoscimento

Importo lordo € 1.000,00

4. CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SPORTIVE

Il contributo, concorrendo alle spese sostenute, è riconosciuto al lavoratore e ad ogni figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Requisito: base

Scadenza: entro 6 mesi dalla data della fattura o ricevuta di pagamento

Documentazione:

- Quietanze di pagamento rilasciate da società e/o associazioni sportive
- Copia bonifico attestante l'avvenuto pagamento

Importo lordo MAX € 200,00 / anno edile per nucleo familiare

5. RIMBORSO RETTE ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA

Il contributo, concorrendo alle spese sostenute, è riconosciuto al lavoratore per ogni figlio.

Requisito: base

Scadenza: Entro 6 mesi dalla data della fattura

Documentazione:

- Certificato di iscrizione e frequenza all'asilo nido o scuola materna (in caso di diniego al suo rilascio, da parte dell'istituzione scolastica, sarà accettata l'autocertificazione)
- Quietanza di pagamento della retta di frequenza, di mensa e di trasporto
- Copia bonifico attestante l'avvenuto pagamento

Importo lordo MAX € 500,00 / anno edile

6. CONTRIBUTO SCOLASTICO PER LIBRI

Il contributo, concorrendo alle spese sostenute, è riconosciuto al lavoratore e ad ogni figlio che non sia ripetente o fuori corso per l'università.

Requisito: base entro il 30 settembre dell'anno di riferimento della fattura

Scadenza: entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della fattura

Documentazione:

- Certificato di iscrizione e frequenza (in caso di diniego al suo rilascio, da parte dell'istituzione scolastica, sarà accettata l'autocertificazione)
- Documento fiscale attestante le spese sostenute

Importo lordo:

- Per i 3 anni di scuola media inferiore MAX € 250,00
- Per i 5 anni di scuola media superiore MAX € 500,00
- Per i 5 anni di università o master MAX € 300,00

Per anno edile

7. SOSTEGNO ALLO STUDIO

Il contributo è riconosciuto al lavoratore e ad ogni figlio che non sia ripetente o fuori corso per l'università

Requisito: base entro il 30 settembre dell'anno di riferimento

Scadenza: Entro il 31 dicembre di ogni anno

Documentazione: certificato di iscrizione e frequenza (in caso di diniego al suo rilascio, da parte dell'istituzione scolastica, sarà accettata l'autocertificazione)

Importo lordo:

- Per i 5 anni di scuola elementare € 100,00
- Per i 3 anni di scuola media inferiore € 300,00
- Per i 5 anni di scuola media superiore € 450,00
- Per i 5 anni di università o master € 600,00

Per anno edile

8. BORSE DI STUDIO DIPLOMA E LAUREA

Il contributo è riconosciuto al lavoratore e ad ogni figlio.

Requisito:

- base
- Voto finale pari o superiore a:
 - 8/10 per scuola media inferiore,
 - 80/100 per scuola media superiore,
 - 100/110 nel caso di Università e Master

Scadenza: Entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio

Documentazione: copia conforme dell'attestato di studi con votazione

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the right side, there are two distinct signatures, one above the other. Along the bottom edge, there are several other marks, including what appears to be a large 'X' on the left, followed by some stylized initials and a signature that looks like 'Lu'.

Importo lordo:

- Diploma scuola media superiore € 500,00
- Diploma di laurea triennale € 1.000,00
- Diploma di laurea € 1.500,00

Per anno edile

9. PREMIO ALLA CARRIERA EDILE

Il contributo "una tantum" è riconosciuto al lavoratore che accede alla pensione.

Requisito:

- base
- aver raggiunto almeno la decima erogazione APE

Scadenza: 6 mesi dalla data di liquidazione della pensione

Documentazione: copia del documento TE08

Importo lordo € 400,00

10. ASSISTENZA FISCALE

Ad ogni lavoratore iscritto e attivo in Edilcassa Abruzzo o in possesso di un CU Edilcassa Abruzzo, che si rivolgerà ai CAF di emanazione confederale, verrà riconosciuto un contributo, a titolo di concorso spesa al costo per la compilazione del modello di denuncia dei redditi, pari a complessivi €. 35,00 (trentacinque/00) IVA inclusa.

Il budget a disposizione per tale prestazione è di complessivi € 51.000,00 (cinquantunomila/00) da ripartire in modo paritetico tra FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL.

Ove una delle suddette OO.SS. dovesse superare il proprio limite di disponibilità (€. 17.000,00), la stessa potrà accedere alle disponibilità delle altre che eventualmente non dovessero raggiungere il limite fissato.

Nell'ipotesi in cui il budget massimo (17.000 €.) fosse superato da due OO.SS., la compensazione verrà effettuata in maniera proporzionale all'importo complessivo virtualmente maturato.

Per la seguente prestazione non sono richiesti i requisiti base previsti dal Regolamento.

L'attuazione della seguente prestazione avverrà attraverso convenzione fra la Edilcassa Abruzzo, i Centri di Assistenza Fiscale Confederati di riferimento delle OO.SS. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e/o le citate OO.SS. stesse.

Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:

al termine della campagna fiscale, ogni CAF di riferimento invierà alla Edilcassa l'elenco dei lavoratori edili a cui è stata erogata l'assistenza fiscale;

l'Edilcassa Abruzzo incrocerà gli elenchi con la propria banca dati per verificare se i lavoratori risultano essere in possesso dei requisiti per accedere alla prestazione così come sopra specificati.

verificati gli aventi diritto, la Edilcassa Abruzzo lo comunicherà al rispettivo CAF e/o alfa O.S. di riferimento.

Nel caso di liquidazione al CAF, sarà cura dello stesso provvedere all'invio della fattura.

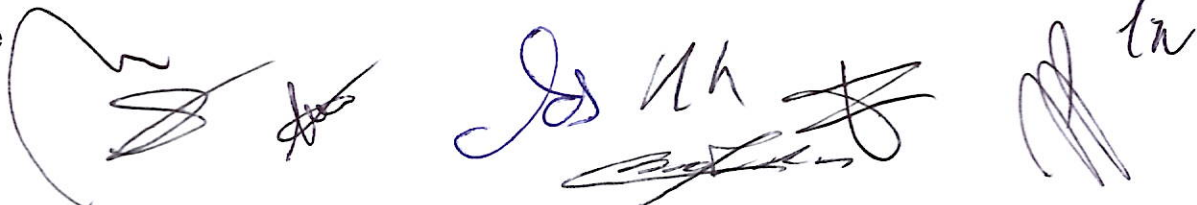
Nel caso di liquidazione diretta ad una delle OO.SS. (FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL), la O.S. interessata provvederà alla vidimazione dell'elenco degli aventi diritto comunicato dalla Edilcassa Abruzzo.

La Edilcassa Abruzzo provvederà alla liquidazione entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della fattura dal CAF o dell'elenco vidimato da parte della O.S. interessata

11. SUSSIDIO FUNERARIO EXTRA SANEDIL

Il contributo è riconosciuto in caso di decesso del lavoratore o di ogni familiare fiscalmente a suo carico.

Requisito: base



Scadenza: 6 mesi dalla data evento

Documentazione in caso di decesso del lavoratore:

- Certificato di morte
- Atto notorio dal quale risultino i nominativi degli eredi del lavoratore
- eventuale delega alla riscossione in favore del soggetto di chi effettua la richiesta

Documentazione in caso di decesso del familiare:

- Certificato di morte
- Autocertificazione riguardante il familiare fiscalmente a suo carico

Importo lordo:

- In caso di decesso del lavoratore € 1.000,00
- In caso di decesso del familiare fiscalmente a carico € 500,00

12. INFORTUNIO EXTRALAVORO ED EXTRA SANEDIL

Riconoscimento di un contributo al lavoratore in caso di invalidità permanente o parziale causata da infortunio extra lavoro.

Requisito: base

Documentazione: certificato della commissione medica attestante l'invalidità totale o parziale

Scadenza: entro 6 mesi dal riconoscimento dell'invalidità

Importo lordo:

- €. 3.000,00 in caso di invalidità permanente assoluta;
- €. 30,00 per ogni punto riconosciuto in caso di invalidità parziale superiore al 45%

13. CURE TERMALI

Il contributo è riconosciuto al lavoratore, una sola volta per anno solare, per esigenze di terapia curativa e/o preventiva.

Requisito: base

Documentazione:

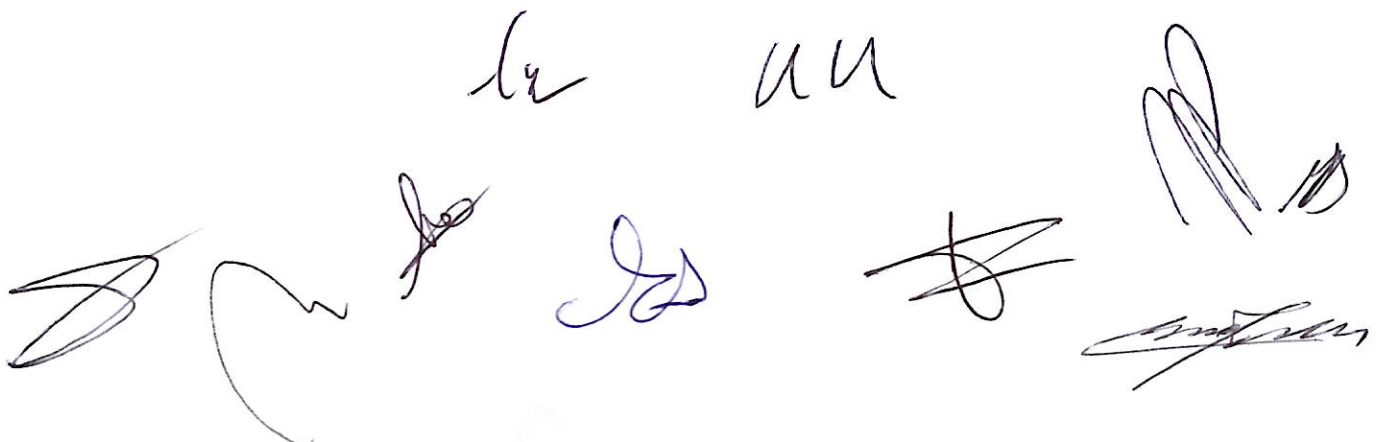
- prescrizione A.S.L.;
- dichiarazione della struttura termale che attesti il periodo di cura;

Scadenza: entro 6 mesi dal rilascio della dichiarazione della struttura termale

Importo lordo: €. 20,00 al giorno fino ad un massimo di 12 giorni.

14. PRESTAZIONE AGGIUNTIVA DI FINE ANNO A SALDO DELLO 0,45%

L'Edilcassa Abruzzo entro il mese di ottobre di ogni anno comunicherà eventuali residui rispetto alle uscite delle prestazioni dello 0,45%, affinché i consiglieri di parte sindacale possano proporre prestazioni una tantum in favore dei lavoratori con i requisiti base.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a set of initials 'Lr', another signature, the initials 'uu', a signature with a large 'X' mark, and a final, more complex signature on the right.

Accordo parti sociali – Allegato C

Con il presente accordo le parti sociali CONFAPI ANIEM ABRUZZO, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL definiscono le modalità di gestione dei fondi dell'Edilcassa Abruzzo alla luce delle pattuizioni del CCNL e del CCIRL vigenti afferenti:

- a) L'extraggettito del contributo di gestione dello 0,75 a partire dall'anno edile ottobre 2024-settembre 2025.
- b) Il 70% delle risorse derivante dagli importi per gratifica e ferie e altri istituti non riscossi dai lavoratori decorsi cinque anni dall'ultimo anno edile concluso.
- c) Le riserve del fondo APE accumulate in bilancio al mese di settembre 2025, in considerazione dell'adesione dell'ente al fondo nazionale FNAPE.
- d) Gli importi per rimborso malattia, infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese tra cui le denunce eccedenti decorsi cinque anni dall'ultimo anno edile concluso

Per quanto concerne quanto stabilito al punto a) le parti recepiscono l'accordo nazionale del 15/04/2025.

Le risorse di cui al punto b) confluiranno in un fondo denominato Prestazioni Aggiuntive Lavoratori, che finanzia le prestazioni di seguito definite al punto 4.

Le risorse di cui al punto c) confluiranno per il 29% in un fondo denominato Prestazioni Aggiuntive APE ai lavoratori, che finanzia le prestazioni di seguito definite al punto 3.

Il restante 71% delle risorse di cui al punto c) verrà utilizzato per compensare la diminuzione dell'aliquota Ape definita dalle Parti Sociali Nazionali, nella seguente misura: 0,40. Per cui, a partire dal 1° aprile 2026, l'aliquota Ape in vigore sarà del 2,23. Esaurita la riserva, le aziende torneranno a versare il contributo APE nella misura stabilita dagli accordi nazionali.

Viene istituito un fondo denominato "Prestazioni Aggiuntive Imprese", di cui all'art.12bis del CCIRL, finanziato da un contributo aggiuntivo a carico delle aziende pari allo 0,30, che finanzia, per la durata del presente CCIRL, le prestazioni di seguito definite ai punti 1 e 2. In tale fondo confluiranno altresì, decorsi cinque anni dall'ultimo anno edile concluso, il 70% delle somme residue derivanti dagli importi per il rimborso malattia e infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese di cui al punto d).

Le risorse di cui ai punti a), b) c) e d) saranno disponibili soltanto a seguito dell'approvazione dei bilanci annui.

Il fondo prestazioni aggiuntive imprese finanzia le seguenti prestazioni:

1. Sorveglianza sanitaria aggiuntiva

Le visite mediche aziendali obbligatorie sono interventi di prevenzione e controllo che l'Azienda organizza per la tutela della salute dei lavoratori.

Le Parti stabiliscono di istituire una premialità al fine di rimborsare il costo della visita medica effettuata per un importo pari ad € 40,00 a operaio; il rimborso potrà essere richiesto una sola volta durante l'anno edile.

I requisiti che l'impresa dovrà soddisfare per usufruire della prestazione all'atto della richiesta, sono i seguenti:

- essere in regola con le denunce Edilcassa;
- essere in possesso del DOL regolare;
- essere attiva in Edilcassa con anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi



L'impresa per richiedere il rimborso dovrà fornire la seguente documentazione:

- il modulo di domanda di rimborso;
- fattura del medico competente con dettaglio del numero delle visite effettuate;
- quietanza dell'avvenuto pagamento della fattura.

2. Premialità per la sicurezza in azienda

In considerazione dell'importanza di promuovere politiche e strumenti aggiuntivi in materia di procedure e processi inerenti alla sicurezza sul lavoro, si ritiene di implementare una premialità per le imprese virtuose in materia che investono attivamente nella prevenzione, riducendo i rischi e promuovendo una cultura della sicurezza.

A tal fine si individua quale indicatore attestante l'avvenuto investimento in sicurezza aggiuntiva a quella ordinaria prevista dal Testo Unico 81/08 l'ottenimento dello sgravio INAIL OT23

La premialità consiste in uno sgravio contributivo pari allo 0,15 del totale annuale dell'imponibile Edilcassa. L'azienda dovrà presentare domanda all'Edilcassa attraverso apposito modulo di richiesta allegando allo stesso la seguente documentazione:

- l'accettazione della domanda ricevuta dall'Inail;
- basi di calcolo contenenti la riduzione del tasso applicato derivante dall'accettazione dell'istanza OT23 rispetto al tasso applicabile;

La premialità sarà erogata una sola volta durante l'anno a partire dalle richieste di sgravio relative al modulo di domanda OT23 – Anno 2027 accertato dall'INAIL.

Il fondo prestazioni aggiuntive Ape ai lavoratori e il fondo prestazioni aggiuntive lavoratori finanzieranno le seguenti prestazioni:

3. Prestazioni Aggiuntive APE

Al fine di favorire la permanenza nel settore delle costruzioni e premiare i lavoratori non rientrati nella prestazione APE, si stabilisce una prestazione APE straordinaria pari ad €. 500,00.

La prestazione sarà riconosciuta previa richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno edile di maturazione dei requisiti.

All'atto della richiesta il lavoratore dovrà essere iscritto e attivo presso la Edilcassa Abruzzo, avere almeno 1500 ore denunciate ai fini APE e non aver percepito il premio APE ordinario. La prestazione di cui al presente accordo, avrà esclusivamente validità per la durata del CCIRL dal 1° aprile 2026. Con il rinnovo del CCIRL le parti valuteranno l'eventuale proroga o modifica del presente accordo.

4. Prestazione Aggiuntiva Lavoratori

Al fine di agevolare i lavoratori nel sostenere le spese relative all'affitto degli alloggi universitari dei propri figli, fiscalmente a carico, si stabilisce una prestazione annua denominata "sostegno studio" pari ad €. 1000,00.

La prestazione sarà riconosciuta previa richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno edile di maturazione dei requisiti.

All'atto della richiesta il lavoratore dovrà essere iscritto e attivo alla Edilcassa Abruzzo e avere almeno 600 ore denunciate presso lo stesso EE.BB. nei 12 mesi precedenti.

Le prestazioni di cui al presente accordo, avranno esclusivamente validità per la durata del CCIRL dal 1° aprile 2026. Con il rinnovo del CCIRL le parti valuteranno l'eventuale proroga o modifica del presente accordo.

